

Fallimenti più veloci. E costosi

Gli avvisi di vendita dei beni immobili o mobili registrati saranno pubblicati su un sito internet del ministero della giustizia. Il conto lo pagano i creditori

Colpo d'acceleratore ai fallimenti, ma con costi a carico del creditore. Gli avvisi di vendita di beni immobili o mobili registrati nelle procedure di espropriazione forzata saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia, nel portale Vendite pubbliche.

Ogni creditore, tuttavia, dovrà pagare 100 euro come contributo per dare pubblicità alla vendita. Anche per le offerte concorrenti nel concordato preventivo. Lo prevede la legge di conversione del dl giustizia, ieri in G.U.

Macheda-Ciccia Messina a pag. 23

In Gazzetta Ufficiale la legge 132 di conversione del decreto in materia di giustizia

Fallimenti, colpo d'acceleratore Ma il creditore paga 100 euro per ogni atto pubblicato

Pagina a cura
DI GIANNI MACHEDA
E ANTONIO CICCIA MESSINA

Colpo d'acceleratore ai fallimenti, ma con costi a carico del creditore. Gli avvisi di vendita di beni immobili o mobili registrati nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata saranno pubblicati sul sito Internet del ministero della giustizia, in un'area denominata «portale delle vendite pubbliche». Ogni creditore, tuttavia, dovrà pagare 100 euro come contributo per dare pubblicità alla vendita. Con il rischio che tale contributo si estenda anche alle offerte concorrenti nell'ambito del concordato preventivo. Le novità in materia (si veda tabella in pagina) sono introdotte dalla legge 132/2015 di conversione del dl 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di orga-

Secondo i tecnici del Senato va chiarito se il contributo si paga anche per le offerte concorrenti nel concordato preventivo

nizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 di ieri. In generale (si veda *Italia Oggi Sette* del 10 agosto scorso), la legge punta ad accelerare mediante varie misure le esecuzioni, onde garantire ai creditori di poter avere in tempi cer-

ti quanto loro dovuto dai debitori insolventi. Una pedina essenziale è appunto la pubblicazione degli atti sul portale gestito dal ministero della giustizia. Il comma unico dell'articolo 15 della legge inserisce l'art. 18-bis al dpr n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia). E stabilisce in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un

bene immobile o mobile registrato. Le entrate saranno destinate al funzionamento degli uffici giudiziari e al miglioramento dell'informatizzazione. Il contributo di 100 euro per ciascun atto esecutivo potrà essere adeguato ogni tre anni in relazione alle variazioni degli indici Istat. E potrebbe alla fine riservare qualche sgradita sorpresa. Come osservato dai tecnici del Senato nella nota di lettura al dl 83, in caso di concordato con cessione dei beni, la legge dispone la pubblicità delle offerte concorrenti sul portale delle vendite pubbliche. Perciò, si rileva nella nota, «sarebbe opportuno chiarire se tale contributo (di 100 euro, ndr) si applichi anche nel caso delle offerte concorrenti al piano di concordato preventivo (...) o in caso contrario come si farà fronte alle spese di pubblica-

zione previste».

© Riproduzione riservata



Le misure per accelerare le esecuzioni

Avvisi di vendita online	La pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, attualmente affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche».
Rateizzazione	Nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate.
Inefficacia pignoramento	Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 (erano 90) giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
Esecuzione mobiliare	Nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto per l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro.
Pignoramento pensioni e stipendi	Si afferma l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà. In caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà).
Pignoramento immobiliare	Nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati. Il valore dell'immobile dovrà essere stimato a valori di mercato (al posto dei più bassi valori catastali). L'esperto, chiamato per la stima, dovrà tenere conto della superficie dell'immobile e del valore al metro quadro, oltre i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.
Vendite	La riforma accelera le procedure di autorizzazione alla vendita, rimettendo al giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale; lo stesso giudice deve anche indicare l'offerta minima. Nella vendita senza incanto, dovranno respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito. In materia di vendita con incanto, se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione potrà procedere con l'incanto solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà del valore.

Il curatore cede a rate

Il curatore può vendere o porre in essere gli atti di liquidazione dell'attivo con pagamento rateale. Lo prevede l'art. 107 della legge fallimentare come modificato dal dl 83/2015 convertito in legge 132/2015. Secondo la regola generale il curatore procede alle vendite dei beni tramite procedure competitive con adeguate forme di pubblicità in esecuzione del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori. Ora il curatore al fine di garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati alle procedure competitive

deve effettuare la pubblicità inserendo tutti i necessari dati informativi sul portale del ministero della giustizia nell'apposita area denominata portale delle vendite pubbliche, almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva. Il curatore ove lo ritenga opportuno, può comunque procedere ad altre forme di pubblicità supplementari che, in ogni caso, non possono sostituire quella espressamente indicata dalla novella. L'art. 107 prevede come regola generale la facoltà per il curatore di procedere alla vendita con pagamento dilazionato/rateale. In

tal caso il pagamento della parte del corrispettivo di aggiudicazione rateale dovrà essere garantito da fidejussione bancaria o con polizza assicurativa a prima richiesta qualora l'agjudicatario sia immesso nel possesso del bene prima del saldo prezzo. La novità si applica a tutti i fallimenti pendenti alla data del 27 giugno 2015, quindi qualora il programma di liquidazione sia già stato approvato il curatore potrà attivare procedure competitive di vendita a rate solo dopo che il comitato dei creditori abbia approvato l'integrazione del program-

ma di liquidazione.

Enzo Sollini